



**Comune di Melano**

**ORDINANZA MUNICIPALE**  
**CONCERNENTE**  
**LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI CANI**  
**del 1° giugno 2014**

**Il Municipio di Melano**, richiamati:

- la Legge sui cani del 19.2.2008, il relativo Regolamento dell'11.2.2009 e le successive modifiche;
- la decisione 29 gennaio 2014 del Gran Consiglio di trasferire la competenza di riscuotere la tassa annuale sui cani dal Cantone ai Comuni modificando al riguardo la Legge sui cani;
- le direttive dell'Ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani del 18 aprile 2014;
- l'articolo 192 LOC e ogni altra norma o disposizione in concreto applicabili;

**DECRETA**

**Campo di  
applicazione**

**Art. 1**

La presente Ordinanza disciplina il prelievo della tassa annuale cani a carico dei loro proprietari domiciliati nel Comune di Melano.

**Assoggettati alla  
tassa**

**Art. 2**

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento della tassa annuale, per ogni cane detenuto, ad eccezione dei casi regolati dall'art. 3.

**Esoneri**

**Art. 3**

<sup>1</sup>Sono esenti dal pagamento della tassa i seguenti casi:

- a) detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

<sup>2</sup>Nel caso indicato alla lettera b) il proprietario ha il diritto di richiedere il rimborso della tassa pagata.

## Tassa

### Art. 4

<sup>1</sup>La tassa è fissata a CHF 75.-- annui, per ogni cane detenuto. L'importo comprende la quota parte di CHF 25.- spettante al Cantone (tramite l'Ufficio del veterinario cantonale) che sarà riversata dal Comune.

<sup>2</sup>I cani giunti sul territorio comunale nel corso dell'anno saranno tassati per l'intero anno, riservate le disposizioni indicate agli articoli 5 e 6.

## Cambiamento di domicilio del proprietario

### Art. 5

<sup>1</sup>In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, si è assoggettati al pagamento della tassa annua una sola volta.

<sup>2</sup>Il proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa dell'anno di pertinenza attraverso la produzione della ricevuta di pagamento nel Comune di domicilio precedente.

## Cambiamento di proprietà

### Art. 6

<sup>1</sup>In caso di cambiamento di proprietà del cane, si è assoggettati al pagamento della tassa una sola volta.

<sup>2</sup>Il nuovo proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento nel precedente proprietario.

## Entrata in vigore

### Art. 7

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto al 1° giugno 2014 e abroga altre disposizioni precedenti, contrarie o incompatibili.

Essa è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 7 maggio 2014 al 5 giugno 2014, periodo durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Daniele Maffei



Il Segretario  Abramo Civatti

r.m. 191 – 5 maggio 2014

Va a:  
albo comunale  
sito web